

ALLEGATO 1

**Decreto-legge 44/2005: Disposizioni urgenti in materia di enti locali (C. 5841).  
Emendamenti presentati**

**❖ Emendamenti approvati dalla Commissione bilancio Camera nella seduta  
del 19.5.2005**

**ART. 1.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*  
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 21, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative al rispetto del Patto di stabilità interno, non si applicano per le Comunità montane che partecipano alla realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei «Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», da concludersi ai sensi del DPCM 15 settembre 2003 entro dicembre 2005.  
**1. 1.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*  
«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo il comma 64 aggiungere il seguente: «64-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle Comunità montane che svolgono esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 m i l i o n i d i e u r o » .  
**1. 2.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

**ART. 1-bis.**

*Sopprimere l'articolo 1-bis, conseguentemente, all'articolo 1-ter, dopo il comma 1 i n s e r i r e i l s e g u e n t e :*  
«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 22 alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole "e delle spese in c o n t o c a p i t a l e " ;
  - b) al comma 24 sopprimere le parole "quale somma tra le spese correnti e quelle in c o n t o c a p i t a l e " ;
  - c) sopprimere i commi 25, 26 e 27.
- 1-bis. 5.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 1, capoverso 26-bis, sopprimere le parole: del 100 per cento e all'ultimo periodo, dopo le parole: alla spesa corrente e aggiungere le seguenti: non si applicano.*  
**1-bis. 3.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 1, capoverso 26-bis, sopprimere le parole:* del 100 per cento.  
**1-bis. 2.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 1, capoverso 26-bis, sostituire la cifra: 100 con la seguente: 30 e sostituire le parole:* incrementato del 2 con le seguenti: diminuito del 5.  
**1-bis. 1.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 1, capoverso 26-bis, ultimo periodo, dopo le parole:* alla spesa corrente e aggiungere le seguenti: non si applicano.  
**1-bis. 4.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

#### **ART. 1-ter.**

*Sopprimerlo.*

**1-ter. 10.** Buontempo.

*Al comma 1, capoverso 22-bis, sopprimere le parole:* Limitatamente all'anno 2005 e le parole: con popolazione fino a 50.000 abitanti.  
**1-ter. 1.** Olivieri.

*Al comma 1, capoverso 22-bis, sopprimere le parole:* Limitatamente all'anno 2005.  
**1-ter. 19.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Mancini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Al comma 1, capoverso 22-bis, sopprimere le parole:* fino a 50.000 abitanti.  
*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*  
a) *sostituire le parole:* 111 milioni di euro» con le seguenti: 115 milioni di euro»;  
b) *alla lettera a), sostituire le parole:* «38.100.000 euro» con le seguenti: «42.100.000 euro».  
\* **1-ter. 6.** Olivieri.

*Al comma 1, capoverso 22-bis, sopprimere le parole:* fino a 50.000 abitanti.  
*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*  
a) *sostituire le parole:* 111 milioni di euro» con le seguenti: 115 milioni di euro»;  
b) *alla lettera a), sostituire le parole:* «38.100.000 euro» con le seguenti: «42.100.000 euro».  
\* **1-ter. 14.** Manzini.

*Al comma 1, capoverso 22-bis, sopprimere le parole:* fino a 50.000 abitanti.  
*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*  
a) *sostituire le parole:* 111 milioni di euro» con le seguenti: 114 milioni di euro»;  
b) *alla lettera a), sostituire le parole:* «38.100.000 euro» con le seguenti: «41.100.000 euro».  
**1-ter. 2.** Gioacchino Alfano.

*Al comma 1, capoverso 22-bis, sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 70.000.*  
**1-ter. 11.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, dopo il capoverso 22-bis, aggiungere il seguente:*  
«22-ter. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano in ogni caso per la Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, la quale è impegnata nella realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei «Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», da concludersi ai sensi del DPCM 15 settembre 2003 entro dicembre 2005».  
**1-ter. 3.** Olivieri.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*  
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 24 è inserito il seguente:  
«24-bis. Limitatamente all'anno 2005, ai fini del computo delle spese di cui il comma 24, relativamente alla gestione di cassa per le spese in conto capitale, non si considerano i pagamenti conseguenti a contratti stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2004».  
**1-ter. 15.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

❖ *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 5 agosto 1978, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

*Consequentemente sopprimere il comma 3.*

**\*1-ter. 9.** Buontempo. (approvato)

❖ *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

*Consequentemente, sopprimere il comma 3».*

**\*1-ter. 7.** Peretti. (approvato)

❖ *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

*Consequentemente, sopprimere il comma 3.*

**\*1-ter. 12.** Sergio Rossi. (approvato)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*  
«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*  
**\*1-ter. 17.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*  
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005,

*si provvede:*  
a) quanto a 31.000.000 euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;  
b) quanto a 80.000.000 euro per l'anno 2005, mediante l'istituzione di un'imposta di 0,05 euro (5 centesimi di euro) - per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico con distributori - sulla produzione e l'importazione di bevande con aggiunta di anidride carbonica o altro gas per dare o aumentare l'effervescenza. Sono escluse dall'imposta le acque minerali e le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*  
**1-ter.8.** Buontempo.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*  
**\*1-ter.16.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*  
**\*1-ter.13.** Sergio Rossi.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*  
4-bis. All'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono aggiunte le seguenti: «ed enti parco nazionali»;  
b) al comma 57, dopo le parole: «articolo 103 e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «degli enti parco nazionali».  
**\*1-ter.4.** Lion.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*  
4-bis. All'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 18, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono aggiunte le seguenti: «ed enti parco nazionali»;  
b) al comma 57, dopo le parole: «articolo 103 e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «degli enti parco nazionali».

**\*1-ter.5.** Brusco.

#### **ART. 1-quater.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: f-ter) spese per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti;*

*al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , capoverso f-bis, 1-quater.8.* Zanetta.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente: f-ter) spese finanziate con le entrate derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni.*

**\*1-quater.4.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente: f-ter) spese finanziate con le entrate derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni.*

**\*1-quater.14.** Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente: f-ter) spese d'investimento per interventi nelle città del Mezzogiorno per la parte finanziata dal Cipe con la delibera n. 20 del 29 settembre 2004 (risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate del paese - Riserva Aree Urbane).*

**\*\*1-quater.8.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente: f-ter) spese d'investimento per interventi nelle città del Mezzogiorno per la parte finanziata dal Cipe con la delibera n. 20 del 29 settembre 2004 (risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate del paese - Riserva Aree Urbane).*

**\*\*1-quater.2.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente: f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, spese per indennizzi a*

seguito di operazioni di rinegoziazione.  
**1-quater.13.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:*  
*f-ter) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili.*  
**\*1-quater.3.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*  
*f-ter) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili.*  
**\*1-quater.15.** Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:*  
*f-ter) spese derivanti da progetti presentati dagli enti locali e cofinanziati con risorse statali nell'ambito del Piano nazionale di e-government, nei limiti dell'importo finanziario riconosciuto all'atto del cofinanziamento.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*  
**2-bis.** A decorrere dal 1° giugno 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 1,5 per cento.

**\*\*1-quater.5.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:*  
*f-ter) spese derivanti da progetti presentati dagli enti locali e cofinanziati con risorse statali nell'ambito del Piano nazionale di e-government, nei limiti dell'importo finanziario riconosciuto all'atto del cofinanziamento.*

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° giugno 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 1,5 per cento.*

**\*\*1-quater.16.** Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:*  
*f-ter) spese derivanti da progetti presentati dagli Enti locali e cofinanziati con risorse statali nell'ambito del Piano nazionale di e-government, nei limiti dell'importo finanziario riconosciuto all'atto del cofinanziamento.*

**1-quater.12.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:*  
*f-ter) spese sostenute per lo svolgimento di elezioni politiche, regionali e referendum.*  
**1-quater.7.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:*  
*f-ter) spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.*

2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**1-quater.6.** Osvando Napoli.

*Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:*  
*f-ter) spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.*

**1-quater.11.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rendita catastale di opifici).*

1. Il comma 540 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento».

**1-quater.01.** Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater-1.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652).*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che le turbine, quantunque ancorate al suolo mediante imbullonatura ai cosiddetti cavalletti di turbina e, pertanto, amovibili senza danno per le strutture murarie della centrale elettrica nella quale siano collocate, poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa - sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura - debbano computarsi nel calcolo per la determinazione della rendita catastale di un

opificio industriale classificabile come centrale elettrica. Pertanto le turbine concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge anche se fisicamente non incorporate al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

**1-quater.012.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652).*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che le turbine, quantunque ancorate al suolo mediante imbullonatura ai cosiddetti cavalletti di turbina e, pertanto, amovibili senza danno per le strutture murarie della centrale elettrica nella quale siano collocate, poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa - sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura - debbano computarsi nel calcolo per la determinazione della rendita catastale di un opificio industriale classificabile come centrale elettrica. Pertanto le turbine concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge anche se fisicamente non incorporate al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

**\*1-quater.09.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1.

*(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni).*

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. A decorrere dal 1° maggio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*\*1-quater.02.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:*

Art. 1-quater.1.

*(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni).*

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. A decorrere dal 1° maggio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*\*1-quater.013.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1.

*(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni).*

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.  
**1-quater.010.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1.

*(Fondo Nazionale ordinario Investimenti).*

1. Le riserve del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti degli enti locali sono incrementate di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.  
**1-quater.011.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1.

*(Fondo Nazionale ordinario Investimenti).*

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.  
2. A decorrere dal 1° maggio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 11,2 per cento.  
**\*1-quater.03.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1

*(Fondo Nazionale ordinario Investimenti).*

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.  
2. A decorrere dal 1° maggio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 11,2 per cento.  
**\* 1-quater.014.** Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1

*(Oneri di urbanizzazione).*

1. Il comma 43, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.  
**1-quater.06.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 44 e 45 sono abrogati.  
**\*\*1-quater.017.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1

*(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali).*

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 44 e 45 sono abrogati.  
**\*\*1-quater.04.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:*

Art. 1-quater.1

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento». Il comma 45 del citato articolo è s o s t i t u i t o d a l s e g u e n t e :  
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge superino il limite di indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:  
*a)* un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 22 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;  
*b)* un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.  
**1-quater.015.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1

*(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali).*

1. All'articolo 204, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento».  
2. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge superino il limite di indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:  
*a)* un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 22 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;  
*b)* un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.  
3. L'articolo 1, comma 45 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.  
**\*1-quater.05.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1

*(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali).*

1. All'articolo 204, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
  2. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge superino il limite di indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
    - a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 22 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;
    - b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.
  3. L'articolo 1, comma 45 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.
- \*1-quater.018.** Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:*

Art. 1-quater.1

*(Addizionale comunale all'Irpef).*

1. All'articolo 1, comma 51, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, il primo e secondo comma sono soppressi e sostituiti con il seguente comma: «Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito applicare, nei limiti dello 0,1 per cento, l'aliquota di compartecipazione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non percepiscano alcun gettito da suddetta addizionale. Al terzo periodo, le parole «e al secondo» sono soppresse.
- \*\*1-quater.016.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1

*(Addizionale comunale all'Irpef).*

1. All'articolo 1, comma 51, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, il primo e secondo comma sono soppressi e sostituiti con il seguente comma: «Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito applicare, nei limiti dello 0,1 per cento, l'aliquota di compartecipazione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non percepiscano alcun gettito da suddetta addizionale». Al terzo periodo, le parole «e al secondo» sono soppresse.
- \*\*1-quater.07.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1

1. Fino all'approvazione dei nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi finanziari previsti per i Comuni interessati da procedure di fusione, Unioni di comuni e Comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali, restano in vigore le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 289 del 2004.  
**\*1-quater.08.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:*

Art. 1-quater.1

1. Fino all'approvazione dei nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi finanziari previsti per i Comuni interessati da procedure di fusione, Unioni di comuni e Comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali, restano in vigore le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 289 del 2004.  
**\*1-quater.019.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni.

*Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:*

Art. 1-quater.1

All'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il  
s e g u e n t e c o m m a :  
10. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con  
popolazione inferiore ai tremila abitanti.  
All'articolo 171 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il  
s e g u e n t e c o m m a :  
6. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione  
inferiore ai tremila abitanti.  
All'articolo 227, 2° comma del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000  
sostituire le parole «venti giorni» con le parole «dieci giorni».  
All'articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il  
s e g u e n t e c o m m a :  
11. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con  
popolazione inferiore ai tremila abitanti.  
**1-quater.020.** Pagliarini.

#### **ART. 1-sexies.**

*Sopprimerlo.*

**\*\* 1-sexies.1.** Alberto Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

**\*\* 1-sexies.2.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimerlo.*

**\*\* 1-sexies.7.** Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco,

Fioroni, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Maran, Montecchi, Marone.

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni: sopprimere il numero 2; al numero 3), lettera h), dopo le parole: approvazione di progetti inserire la seguente: preliminari; al numero 4, lettera l), sopprimere le parole: , appalti. 1-sexies.5. Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.*

*Al comma 1, lettera a), sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti: 3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 500.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 2.000.000 di euro per i comuni fino a 60.000 abitanti e 10.000.000 di euro per tutti gli altri comuni, emissione di prestiti obbligazionari»;*

*4) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) acquisti, alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, di importo superiore a 500.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, 2.000.000 di euro per i comuni fino a 60.000 abitanti e 10.000.000 di euro per tutti gli altri comuni».*

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente: 2-ter. Le deliberazioni in ordine agli atti di cui alle lettere h) ed l) devono essere adottate dal Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dello schema di delibera.*  
**\* 1-sexies.3.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: al numero 3) sostituire la lettera h) con la seguente: «h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 500.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 2.000.000 di euro per i comuni fino a 60.000 abitanti e 10.000.000 di euro per tutti gli altri comuni, emissione di prestiti obbligazionari»;*

*al numero 4) sostituire la lettera l) con la seguente: «l) acquisti, alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, di importo superiore a 500.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, 2.000.000 di euro per i comuni fino a 60.000 abitanti e 10.000.000 di euro per tutti gli altri comuni»;*

*dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Le deliberazioni in ordine agli atti di cui alle lettere h) ed l) devono essere adottate dal Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dello schema di delibera.*

**\* 1-sexies.6.** Milana, Lusetti, Stradiotto, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: al punto 3), dopo la parola: progetti inserire la seguente preliminari;*

al punto 4), dopo la parola: appalti inserire le seguenti: di sevizi.  
**1-sexies.4.** Pagliarini.

**ART. 1-septies.**

*Sopprimerlo.*

**\*\* 1-septies.3.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Maran, Montecchi, Marone.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in ogni altro comune inserire: con popolazione superiore a 20.000 abitanti.*

**1-septies.2.** Pagliarini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni sopprimere le parole: «, in ogni caso,» e aggiungere infine le seguenti: «, salvo che la candidatura non si riferisca ad una circoscrizione o collegio elettorale che non comprenda il territorio del comune o della provincia.».*

**1-septies.1.** Pagliarini.

**ART. 1-octies.**

*Sopprimerlo.*

**1-octies.1.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti, Maran, Montecchi, Marone.

**ART. 1-decies.**

*Al comma 1, dopo la parola: (CNIPA) inserire le parole: l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).*

**\* 1-decies.1.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, dopo la parola: (CNIPA) inserire le parole: l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).*

**\* 1-decies.2.** Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Roberto Barbieri, Manzini.

*Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-undecies.*

1. Per il biennio 2005-2006, l'INAIL è autorizzato ad effettuare investimenti immobiliari nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 2,5 miliardi di euro, in applicazione di programmi concertati con gli enti locali.

**1-decies.01.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:*

Art. 1-undecies.

*(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43).*

1. L'articolo 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 5, comma 1-*quater* della legge n. 43 del 31 marzo 2005, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Le amministrazioni, fatta esclusione per gli enti locali, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza».  
\* **1-decies.02.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:*

Art. 1-undecies.

*(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43).*

1. L'articolo 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 5, comma 1-*quater 2-bis* della legge n. 43 del 31 marzo 2005, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Le amministrazioni, fatta esclusione per gli enti locali, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza».  
\* **1-decies.07.** Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.

*Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:*

Art. 1-undecies.

*(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43).*

1. L'articolo 34-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 5, comma 1-*septies* della legge n. 43 del 31 marzo 2005, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, per conoscenza per le altre amministrazioni e da parte delle strutture provinciali e regionali di cui al comma 2 per gli enti locali, possono procedere all'avvio

della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2».  
**\*\* 1-decies.03.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:*

Art. 1-undecies.

*(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43).*

1. L'articolo 34-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 5, comma 1-septies della legge n. 43 del 31 marzo 2005, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, è sostituito dal seguente: « 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, per conoscenza per le altre amministrazioni e da parte delle strutture provinciali e regionali di cui al comma 2 per gli enti locali, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2».  
**\*\* 1-decies.08.** Milana, Luseti, Stradiotto, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:*

Art. 1-undecies.

Al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, articolo 7-vicies-ter, comma 2, dopo le parole: «Dalla stessa data di cui al comma 1,» aggiungere: «, per i comuni con popolazione superiore ai cinque mila abitanti,». Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Per i comuni con popolazione sino ai cinque mila abitanti, le disposizioni del primo paragrafo del comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007. Entro il 31 ottobre 2006, i comuni di cui sopra che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.  
**1-decies.05.** Pagliarini.

ART. 1-decies.

*Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:*

Art. 1-undecies.

*(Residui passivi di trasferimenti erariali).*

1. Dopo il comma 20 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente comma: 20-bis) in deroga ad ogni limite di pagamento o vincolo di giacenza, nonché ad ogni norma di contabilità dello Stato, i residui passivi parenti riguardanti trasferimenti erariali tempo per tempo attribuiti e non erogati agli enti soggetti a monitoraggio, vengono obbligatoriamente reiscritti nel bilancio dello stato ed erogati entro il 31

d i c e m b r e                      d e l l ' a n n o                      s u c c e s s i v o .  
**1-decies. 09.** Grandi.

*Dopo l'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-undecies.*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti per gli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2005.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione, tra i comuni interessati dagli eventi sismici di cui, al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti relativi ai tributi TARSU E ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 1-decies. 04.** Antonio Pepe.

## **ART. 2.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* per cinque esercizi finanziari, *con le seguenti:* per dieci esercizi finanziari.

\* **2. 1.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per cinque esercizi finanziari, *con le seguenti:* per dieci esercizi finanziari.

\* **2. 4.** Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Al comma 1, dopo le parole:* per cinque esercizi finanziari *aggiungere le seguenti:* e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

\*\* **2. 2.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, dopo le parole:* per cinque esercizi finanziari *aggiungere le seguenti:* e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

\*\* **2. 3.** Lusetti, Stradiotto, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Fioroni, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*  
Art. 2-bis. - 1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843, le parole:

«mediante l'elencazione degli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'elencazione dei loro elementi».

**2. 01.** Zanetta.

### ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

Art. 3.1.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, comma 27, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2008».

**3. 02.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

Art. 3.1.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, al comma 275, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «e delle Province».

**3. 01.** Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Barbieri, Manzini, Stradiotto, Morgando, Milana, Lusetti.

Art. 3-bis.

*Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole:* mediante il titolare *inserire le seguenti:* o sostituto.

**3-bis. 1.** Stradiotto, Lusetti, Milana, Morgando, D'Antoni, Duilio, Gerardo Bianco, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Art. 3-quater.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** All'articolo 1, comma 95, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le procedure di accesso già avviate mediante corso-concorso, ed ancora in atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 75, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**3-quater. 1.** Zanetta.

*Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:*

Art. 3-quinquies.

*(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239).*

All'articolo 1, comma 69 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sostituire le parole: il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5 termina entro il 31 dicembre 2007, con le seguenti parole: «Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, commi 5

e 7 termina il 31 dicembre 2007,». Dopo le parole: «qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico Interesse», aggiungere le seguenti parole: il periodo transitorio è ulteriormente incrementato, qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), dell'articolo 15, comma 7 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164». Dopo la parole «È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000» sono inserite le parole «, fatti salvi gli incrementi del periodo transitoria previsti nel citato articolo 15 comma 7 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che vengono sommati tra loro, qualora le condizioni per l'incremento siano maturate prima dell'entrata in vigore della presente legge».

**3-quater. 01.** Garnero Santanché.

## ALLEGATO 2

### **Decreto-legge 44/2005: Disposizioni urgenti in materia di enti locali (C. 5841).**

#### **DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Per quanto di competenza, si fa presente quanto segue:  
Articolo 1-*bis*: In termini finanziari la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica per l'anno 2005 in quanto non modifica gli attuali limiti di spesa per i pagamenti che, com'è noto per la spesa d'investimento, sono le grandezze che vengono prese in considerazione ai fini della determinazione dell'indebitamento netto e del fabbisogno. La facoltà concessa agli enti locali con il nuovo limite per gli impegni da parte capitale potrebbe aumentare il profilo dei pagamenti per gli anni successivi. Tuttavia, considerato il requisito previsto dalla norma, si ritiene che possa essere coinvolto il numero estremamente ridotto di enti locali con effetti contenuti sulla finanza pubblica che, in ogni caso, sono inquadrati nelle regole del patto previste dalla legge finanziaria 2005 riguardanti gli esercizi 2006 e 2007;  
Articolo 1-*ter*: relativamente ai criteri di quantificazione della compensazione di 111 milioni di euro derivante dalla esclusione dei comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti (92 milioni), delle unioni di comuni (3 milioni) e delle comunità montane tra 10.000 e 50.000 abitanti (16 milioni) dalle regole del patto di stabilità interno per 11 solo anno 2005:

per l'esclusione dei piccoli comuni l'importo di 92 milioni di euro è stato così valutato; la manovra per il patto di stabilità interno per province e comuni superiori a 3.000 abitanti (come definita dalla legge finanziaria) è pari a 1.086 milioni; l'incidenza percentuale in termini di spesa degli enti locali soggetti al patto (secondo la legge finanziaria) è pari all'89,5 per cento; l'incidenza percentuale in termini di spesa degli enti locali soggetti al patto (secondo A.C. 5841) è pari all'81,9 per cento; applicando la nuova percentuale (81,9 per cento) la riduzione dell'effetto della manovra è determinato in 92 milioni.

Per l'esclusione delle unioni di comuni, l'importo di 3 milioni di euro è stato valutato sulla base del differenziale tra il valore riportato nella Relazione Tecnica al disegno di legge Finanziaria 2005 (pari a 6 milioni) e il valore riportato in sede di modifica della legge finanziaria quando la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'esclusione delle unioni di comuni sino a 10.000 abitanti (3 milioni). Per l'esclusione delle comunità montane sino a 50.000 abitanti, l'importo di 16 milioni di euro è stato valutato considerando che, in termini di spesa soggetta al patto, le comunità montane

con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti incidono per circa il 68.5 per cento sul totale delle comunità per cui, rispetto al valore riportato nella Relazione Tecnica al disegno di legge, Finanziaria 2005 (pari a 24 milioni), si ottiene un minor effetto di manovra pari a 16 milioni. In merito all'osservazione circa la formulazione del comma 3 dell'articolo 1-ter, va tenuto conto che il comma 1 di detto articolo determina oneri per il solo anno 2005, mentre la disposizione di cui al comma 2, lettera b), produce un incremento di gettito a carattere permanente. In relazione a ciò, le maggiori entrate che si realizzeranno nell'esercizio 2006 e successivi non vengono utilizzate a copertura in quanto non necessario e pertanto, possono essere destinate ad incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Peraltro, il predetto comma 3, correttamente non si riferisce ad una «quota» delle maggiori entrate di cui al comma 2, lettera b), bensì all'«importo corrispondente alle maggiori entrate», atteso che negli anni 2006 e seguenti è iscritto al richiamato Fondo tutto il maggior gettito in questione. Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, si fa presente che, a seguito dell'emendamento approvato dal Senato della Repubblica, è stato accantonata, nell'ambito delle disponibilità esistenti sul predetto fondo, l'importo necessario al fine di assicurare la copertura finanziaria della disposizione in esame (articolo 1-ter). È di tutta evidenza che l'utilizzo per l'importo di 38,1 milioni di euro del predetto fondo, a copertura di parte degli oneri recati dalla citata disposizione, determina una contrazione delle disponibilità complessive da destinare alle finalità per le quali il fondo è stato previsto dalla normativa di contabilità pubblica. Ne consegue che le residue disponibilità del fondo stesso non potranno che essere utilizzate con maggiore oculatezza, nel corso dell'esercizio, per l'integrazione delle dotazioni indicate nella tabella C della legge finanziaria 2005, tenendo conto delle esigenze ritenute strettamente prioritarie, al fine di non compromettere la funzionalità degli enti destinatari indicati nella medesima tabella C. Articolo 1-quinquies. Si concorda con l'affermazione secondo cui il rinvio dell'adozione del decreto ministeriale recante la disciplina degli strumenti necessari per l'accesso da parte degli enti locali alle aperture di credito, possa determinare un'attenuazione, ai fini dei saldi di finanza pubblica, degli effetti di riduzione della spesa corrente. Con l'occasione, si ribadisce che la formulazione della disposizione, rispetto alla disciplina di cui all'articolo unico, comma 68, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, potrebbe dar luogo ad una interpretazione secondo la quale, ai fini della verifica del limite di indebitamento, si debba tener conto dell'incidenza annua degli interessi passivi relativi alle singole operazioni delle aperture di credito, anziché degli interessi calcolati sull'intera linea di credito. Tali interpretazione potrebbe derivare dalla circostanza che non è più rinvenibile la disposizione di cui all'articolo 1, comma 68, lettera c), capoverso 3 della legge n. 311 del 2004 laddove è espressamente previsto che i limiti di cui all'articolo 204, comma 1, sono per l'appunto «calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata». Sulla base di tali considerazioni al rappresenta la necessità che la lettera c-*quater*) venga sostituita dalla seguente: all'articolo 204, comma 1, dopo le parole «prestiti obbligazionari precedentemente emessi» sono inserite le seguenti: «a quello calcolato sull'importo complessivo delle aperture di credito stipulate».

Articolo 1-*octies*: In merito all'asserita possibilità che dalla prevista proroga di un ulteriore anno della Commissione straordinaria per la prosecuzione della gestione del dissesto possa derivare un aggravio di oneri per il bilancio dell'ente interessato - premesso che detta proroga viene disposta con provvedimento del Ministero dell'interno sulla base di una specifica richiesta dall'ente locale - si fa rilevare che tale evenienza non sussiste, atteso che il compenso della Commissione non è rapportato alla durata dell'incarico, bensì alla dimensione dell'ente e all'entità della massa passiva.

Articolo 1-*novies*: L'erogazione anticipata dei trasferimenti spettanti agli enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, secondo una stima effettuata dal Ministero dell'interno, comporta un onere di 72.500 euro - d'importanza recessiva rispetto alla rilevanza della finalità, perseguita dalla norma, di agevolare il normale finanziamento degli enti in questione per il quale, stante la sua modesta entità, non si reputa necessario apprestare la

c o p e r t u r a f i n a n z i a r i a .  
Articolo 2: Relativamente ai chiarimenti richiesti in ordine alla rateizzazione del recupero delle maggiori somme corrisposte ai comuni in applicazione dell'articolo 10 della legge n. 133 del 1999, si segnala che in fase di prima applicazione di detta norma, in assenza dei dati relativi al maggiore o minore gettito rilevabile solo a conclusione dell'esercizio 2000. Il Ministero dell'interno ha decurtato, a decorrere dal 2000, il fondo ordinario (capitolo 1316) dell'importo complessivo di 586 miliardi di lire (circa 303 milioni di euro), dei quali 400 miliardi di lire (circa 207 milioni di euro) riferiti alle province e 186 miliardi di lire (circa 96 milioni di euro) ai comuni.

Successivamente, nel corso dell'anno 2003, lo stesso Dicastero, sulla base dei dati sull'effettivo gettito inizialmente forniti dal Dipartimento per le Politiche Fiscali ed elaborati dall'Agenzia delle Dogane, ha effettuato i previsti conguagli (pari a circa euro 747 milioni di maggiori trasferimenti da attribuire per gli anni 2000/2003) e proceduto ad assegnare le corrispondenti somme agli enti interessati, verosimilmente nel presupposto che il Ministero dell'Economia avesse accolto la correlativa richiesta di integrazione dello stanziamento del pertinente capitolo del proprio bilancio di

p r e v i s i o n e c o n t e s t u a l m e n t e a v a n z a t a .  
Tali conguagli, come segnalato da questo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 118771 del 26 novembre 2002, sono stati però operati senza considerare che, in fase di determinazione del gettito effettivo, non si era tenuto conto dell'attribuzione non più all'erario, bensì ai comuni, del gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, disposta dal comma 10 dello stesso articolo 10 della legge n. 133/99 e, cioè, dei cosiddetti recuperi per i consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica per le utenze sino a 3 Kw (fasce sociali).

Conseguentemente, il ministero dell'Economia non ha ritenuto di poter dar corso alla citata richiesta di integrazione della dotazione del capitolo 1316 del proprio stato di previsione - avanzata dal Ministero dell'interno in sede di assestamento 2003 - ravvisando necessario acquisire il preventivo assenso del Dipartimento delle Politiche Fiscali e dell'Agenzia delle Dogane sulla correttezza dei conguagli in parola. Successivamente, il Dipartimento per le Politiche Fiscali e l'Agenzia delle Dogane, convenendo su quanto rappresentato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la citata nota del 26 novembre 2002, nel corso dell'anno 2004, hanno fornito i dati rettificati sull'effettivo gettito delle addizionali in questione; dati in base ai quali il Ministero dell'interno ha provveduto a rideterminare i conguagli, le cui risultanze hanno evidenziato che, in sede di prima determinazione ed assegnazione degli stessi, ai comuni

sono state attribuite maggiori somme pari a complessivi 436 milioni di euro, il cui recupero è previsto avvenga in cinque anni, a decorrere dal 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44. Giova infine sottolineare che proprio il mancato accoglimento della richiesta di integrazione di fondi, indotto dalla non correttezza dei conguagli, costituisce la ragione per cui, nel formulare le previsioni del bilancio 2005, non si è tenuto conto degli effetti finanziari dei conguagli e, quindi, del recupero delle suddette maggiori somme corrisposte dal Ministero dell'Interno. Di tali effetti finanziari, essendo stata ormai asseverata la correttezza del conguaglio, si terrà comunque conto in sede di determinazione delle previsioni del bilancio 2006 e successivi; previsioni che comporteranno non già una riduzione, ma un incremento dei trasferimenti commisurato all'importo differenziale tra le risultanze delle due suddette operazioni di conguaglio.

Articolo 3: Relativamente a quanto rappresentato in ordine alle spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia, si conferma la sussistenza di adeguate disponibilità da destinare alla copertura finanziaria degli oneri in questione.

Articolo 3-bis: Si ritiene che la norma non comporti maggiori oneri a carico degli enti locali in termini di indennità da conferire al personale interessato. Trattasi infatti di figure dirigenziali e titolari di posizioni organizzative, per cui vale il principio dell'onnicomprendività della retribuzione. È peraltro da aggiungere che la disposizione non comporta oneri per il bilancio dell'ente locale anzi costituisce norma di risparmio in quanto evita all'ente stesso di avvalersi di un difensore.

Articolo 3-quater: Si conferma che la gestione convenzionata di sedi di segreteria comporta oneri inferiori, per i comuni, rispetto a quelli che avrebbe comportato la gestione singola. Si ritiene altresì che la clausola di invarianza appare idonea a garantire la non insorgenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.